# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

## del 14 marzo 2003

## che modifica la decisione 2003/172/CE recante misure protettive contro l'influenza aviaria nei Paesi Bassi

*[notificata con il numero C(2003) 835]*

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2003/186/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ([1]), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) I Paesi Bassi hanno denunciato la presenza di vari focolai di influenza aviaria.

(2) Le autorità olandesi hanno adottato le misure immediate previste dalla direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria ([3]), modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. Hanno inoltre vietato i movimenti di volatili vivi e di uova da cova all'interno dei Paesi Bassi, come pure la loro spedizione in altri Stati membri e nei paesi terzi.

(3) Per motivi di chiarezza e di trasparenza, la Commissione ha adottato, in cooperazione con le autorità olandesi, la decisione 2003/153/CE ([4]) che rinforza le misure adottate dai Paesi Bassi.

(4) In considerazione degli sviluppi della malattia, le misure suddette sono state prorogate con le decisioni della Commissione 2003/156/CE ([5]) e 2003/172/CE ([6]).

(5) Tenuto conto dell'evolversi della malattia, occorre prorogare le misure protettive disposte dalla decisione 2003/172/CE.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 2 della decisione 2003/172/CE, i termini «fino alle ore 24 del 14 marzo 2003» sono sostituiti dai termini «fino alle ore 24 del 20 marzo 2003».

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2003.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

([1]) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
([2]) GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.
([3]) GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.
([4]) GU L 59 del 4.3.2003, pag. 32.
([5]) GU L 64 del 7.3.2003, pag. 36.
([6]) GU L 69 del 13.3.2003, pag. 27.